



Comune di Prato

Delibera di Consiglio n. 214 anno 2006 esecutiva dal 29/12/2006

D.LGS.N. 196 DEL 30.06.2003 "CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI".
REGOLAMENTO PER IL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI DEL COMUNE DI PRATO - INTEGRAZIONE.

I L C O N S I G L I O

A) - RILEVATO che - nell'ambito della gestione del flusso di richiedenti asilo in ambito U.E, degli accertamenti connessi alla determinazione dello Stato responsabile della domanda di asilo ai sensi del Regolamento Dublino, delle istanze di asilo, del riconoscimento status di rifugiato, ai sensi Convenzione Ginevra del 1951, della erogazione interventi assistenziali in favore di richiedenti asilo, rifugiati e titolari del permesso di protezione umanitaria - occorre integrare il Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari del Comune di Prato relativamente ai trattamenti inerenti la attività di protezione e tutela del beneficiario nel percorso di ottenimento dello status con garanzia di vitto, alloggio, accesso ai servizi del territorio (scuola, sanità assistenza sociale, assistenza legale) e attività di raccolta dati per il Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati.

RICHIAMATE:

- la Legge n. 763/1981 "Normativa organica per i profughi."
- La Legge n. 39/1990 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, recante norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato. Disposizioni in materia di asilo."
- Il D.P.R. n. 136/1990 "Regolamento per l'attuazione dell'art. 1, comma 2, del D.L. 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, in materia di riconoscimento dello status di rifugiato."
- La Legge n. 344/1991 "Provvedimenti in favore dei profughi italiani".
- La Legge n. 523/1992 "Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri delle Comunità europee, con processo verbale, fatta a Dublino il 15 giugno 1990."
- Il Regolamento Comunitario n. 2725/2000, che istituisce l'"Eurodac" per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino e quello n. 343/2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo.
- La legge n. 189/2002 "Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo".
- Il D.P.R. n. 303/2004 "Regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato."
- Il DLgs. N. 140/2005 "Attuazione della direttiva 2003/9/CE che stabilisce norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri."

PRESO ATTO:

- che l'art. 64 "Cittadinanza, immigrazione e condizione dello straniero" del Codice Protezione Dati Personali recita:

1. Si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli articoli 20 e 21, le finalità di applicazione della disciplina in materia di cittadinanza, di immigrazione, di asilo, di condizione dello straniero e del profugo e sullo stato di rifugiato.

2. Nell'ambito delle finalità di cui al comma 1 è ammesso, in particolare, il trattamento dei dati sensibili e giudiziari indispensabili:

a) al rilascio e al rinnovo di visti, permessi, attestazioni, autorizzazioni e documenti anche sanitari;

b) al riconoscimento del diritto di asilo o dello stato di rifugiato, o all'applicazione della protezione temporanea e di altri istituti o misure di carattere umanitario, ovvero all'attuazione di obblighi di legge in materia di politiche migratorie;

c) in relazione agli obblighi dei datori di lavoro e dei lavoratori, ai ricongiungimenti, all'applicazione delle norme vigenti in materia di istruzione e di alloggio, alla partecipazione alla vita pubblica e all'integrazione sociale.

3. Il presente articolo non si applica ai trattamenti di dati sensibili e giudiziari effettuati in esecuzione degli accordi e convenzioni di cui all'articolo 154, comma 2, lettere a) e b), o comunque effettuati per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione dei reati, in base ad espressa disposizione di legge che prevede specificamente il trattamento.

PRESO ATTO, altresì:

- della D.G.C. n. 937 del 19/12/2005, esecutiva a norma di legge, avente per oggetto: "Assessorato alla multiculturalità: adesione al Progetto SPRAR 2006 (ex PNA) come Comune Capofila";

- della D.G.C. n. 275 del 02/05/2006, esecutiva a norma di legge, avente per oggetto: "Assessorato alla multiculturalità: approvazione e stipula convenzione fra Comune di Prato e l'associazione "Accoglienza Toscana" per il progetto Sistema Protezione Richiedenti Asilo e Rifugiati "SPRAR" anno 2006;

- del fax del 21/04/2006, inviato al Comune di Prato dal Servizio Centrale del Sistema di Protezione per richiedenti asilo e rifugiati con allegata la lettera dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani, Prot. 63/AM/SF/aa del 20/04/2006, depositato in atti;

- dell'art 20 "Principi applicabili al trattamento di dati sensibili" del Codice Protezione Dati Personali, che, ai commi 2 e 3, recita:

- 2. Nei casi in cui una disposizione di legge specifica la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non i tipi di dati sensibili e di operazioni eseguibili, il trattamento è consentito solo in riferimento ai tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici a cura dei soggetti che ne effettuano il trattamento, in relazione alle specifiche finalità perseguite nei singoli casi e nel rispetto dei principi di cui all'articolo 22, con atto di natura regolamentare adottato in conformità al parere espresso dal Garante ai sensi dell'articolo 154, comma 1, lettera g), anche su schemi tipo.

- 3. Se il trattamento non è previsto espressamente da una disposizione di legge i soggetti pubblici possono richiedere al Garante l'individuazione delle attività, tra quelle demandate ai medesimi soggetti dalla legge, che perseguono finalità di rilevante interesse pubblico e per le quali è conseguentemente autorizzato, ai sensi dell'articolo 26, comma 2, il trattamento dei dati sensibili. Il trattamento è consentito solo se il soggetto pubblico provvede altresì a identificare e rendere pubblici i tipi di dati e di operazioni nei modi di cui al comma 2.

- che con e-mail PG. N. 775588 inviata in data 15/11/2006 e depositata in atti, è stato richiesto al Garante per la Protezione dei Dati Personali il parere di cui al precedente capoverso;

B) - RILEVATO, inoltre, che occorre integrare il Regolamento per i trattamenti di dati sensibili e giudiziari effettuati dagli uffici di statistica comunali per scopi di ricerca statistica nell'ambito del Sistema statistico nazionale non ricompresi nel Programma statistico nazionale;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. g) del Codice, il Garante per la Protezione dei Dati Personali ha espresso parere favorevole alla richiesta di parere predisposta dall'Unione statistica dei comuni italiani (Usci) alle condizioni e nei limiti delle tipologie di dati sensibili e giudiziari identificati, nonché delle operazioni eseguibili, indispensabili per il perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico di cui all'art. 98 del Codice, individuati nella scheda relativa al trattamento effettuato dagli uffici di statistica comunali per scopi di ricerca statistica nell'ambito del Sistema statistico nazionale, alla quale i comuni potranno adeguarsi per effettuare il trattamento dei dati sensibili e giudiziari non ricompresi nel Programma statistico nazionale.

C) - PRESO ATTO:

- che con propria delibera del 7/12/2005, n.222, esecutiva a norma di legge, il Consiglio Comunale ha adottato il Regolamento del Comune di Prato per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, comprensivo del relativo allegato "A" parte integrante e sostanziale, pienamente conforme allo schema tipo di regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari dei comuni predisposto dall'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani e sul quale il Garante per la protezione dei dati personali ha espresso, in data 21 settembre 2005, parere favorevole ai sensi dell'art. 154, comma 1, lettera g) del Codice;

- che con propria delibera dell' 11/05/2006, n. 70, esecutiva a norma di legge, il Consiglio Comunale ha integrato il Regolamento del Comune di Prato per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari ed il relativo allegato "A" con i trattamenti per i quali il Garante per la protezione dei dati personali si e' espresso con proprio parere del 29/12/2005;

- che l'attuale integrazione al Regolamento del Comune di Prato per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari è effettuata attraverso l'inserimento di due ulteriori schede e precisamente:

-scheda n. 41: "Attività di protezione e tutela del beneficiario nel percorso di ottenimento dello status con garanzia di vitto, alloggio, accesso ai servizi del territorio (scuola, sanità, assistenza sociale, assistenza legale) e attività di raccolta dati per il Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati, nell'ambito della gestione del flusso di richiedenti asilo in ambito U.E , degli accertamenti connessi alla determinazione dello Stato responsabile della domanda di asilo ai sensi del Regolamento Dublino, delle istanze di asilo, del riconoscimento status di rifugiato, ai sensi Convenzione Ginevra del 1951, della erogazione interventi assistenziali in favore di richiedenti asilo, rifugiati e titolari del permesso di protezione umanitaria."

-scheda n. 42: trattamenti di dati sensibili e giudiziari effettuati dagli uffici di statistica comunali per scopi di ricerca statistica nell'ambito del Sistema statistico nazionale non ricompresi nel Programma statistico nazionale.

-che la scheda n. 41, essendo in corso la procedura di richiesta di parere al Garante per la Protezione dei dati Personali, potrà essere confermata, salvo eventuali modifiche, solo al termine di tale procedura;

CONSIDERATO che la Commissione Consiliare Permanente n. 1 "Affari Istituzionali", ha espresso il suo parere nella seduta del 4.12.2006;

VISTO e PRESO ATTO del parere espresso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, dal Dirigente dell'Area Risorse Umane e Tecnologiche in data 24.11.2006;

CONSIDERATO che l'atto stesso non è soggetto, per sua natura, al parere di regolarità contabile di cui al medesimo art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

RAVVISATA la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del già richiamato D.Lgs. 267/2000;

DELIBERA

- DI PRENDERE ATTO di quanto esposto in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;

- DI INTEGRARE il Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari del Comune di Prato di cui alle D.C.C. n. 222 del 7/12/2005 e D.C.C. n. 70 dell' 11/05/2006, esecutive a norma di legge, come segue:

1) - INTEGRAZIONE INDICE DEI TRATTAMENTI di cui alle DCC n. 222/2005 e D.C.C. n. 70/2006:

N° scheda	Denominazione del trattamento
41	"Attività di protezione e tutela del beneficiario nel percorso di ottenimento dello status con garanzia di vitto, alloggio, accesso ai servizi del territorio (scuola, sanità, assistenza sociale, assistenza legale) e attività di raccolta dati per il Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati, nell'ambito della gestione del flusso di richiedenti asilo in ambito U.E , degli accertamenti connessi alla determinazione dello Stato responsabile della domanda di asilo ai sensi del Regolamento Dublino, delle istanze di asilo, del riconoscimento status di rifugiato, ai sensi convenzione Ginevra del 1951, della erogazione interventi assistenziali in favore di richiedenti asilo, rifugiati e titolari del permesso di protezione umanitaria."
42	"trattamenti di dati sensibili e giudiziari effettuati dagli uffici di statistica comunali per scopi di ricerca statistica nell'ambito del Sistema statistico nazionale non ricompresi nel Programma statistico nazionale."

2) - INTEGRAZIONE ALLEGATO A) alle D.C.C. n. 222/2005 e D.C.C. n. 70/2006:

schede da n. 41 a n. 42 (pari a pagine 4)

- DI DARE ATTO, pertanto, che il Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari del Comune di Prato, a seguito dell'integrazione di cui alla presente delibera, è riferito a n. 42 trattamenti (n. 35 di cui alla D.C.C. n. 222/2005, n. 5 di cui alla D.C.C. n. 70/2006 e n. 2 di cui alla presente delibera) e l'allegato A), parte integrante e sostanziale delle relative delibere, risulta composto da n. 42 schede per un numero totale di pagine 45 (n. 35 schede di pagine n. 33 di cui alla D.C.C. n. 222/2005, n. 5 schede di pagine n. 8 di cui alla D.C.C. n. 70/2006 e n. 2 schede di pagine n. 4 di cui alla presente delibera).

-DI RISERVARSI di prendere atto delle eventuali modifiche da effettuare alla scheda n. 41 al termine della procedura di espressione del parere del Garante per la Protezione dei Dati Personali, ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. g) del Codice di Protezione Dati Personali.

(Omissis per gli interventi di cui al verbale)

Esaurita così la discussione il Presidente pone ai voti, in forma palese, il sopra trascritto schema di deliberazione che viene approvato con voti favorevoli 30 contrari 1 resi da n. 31 consiglieri presenti e votanti.

I presenti sono ora 30 essendo uscita la consigliera Pieri.

Su proposta dello stesso Presidente il Consiglio, stante l'urgenza, delibera altresì, con voti favorevoli 29, contrari 1, resi da n. 30 consiglieri presenti e votanti, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.